

		Art. 8 comma 1:	
	m5 ⁽²⁾	a):1- 2- 3- 4	Ce
	n4 ⁽²⁾	b) ⁽¹⁾:1- 2	dia
		c)	
		d):1 - 4	

- 1) Gli interventi di nuova costruzione nel sottosuolo, da realizzarsi in prossimità delle costruzioni esistenti, sono sempre consentiti per le destinazioni d'uso previste nella sottozona; fuori terra sono ammesse limitatamente alla realizzazione di strutture agropastorali funzionali alla razionale gestione dei pascoli da riqualificare e alle infrastrutture pubbliche di servizio o di pubblico interesse¹¹⁷.
- 2) Limitatamente ad attività ricreative, per il tempo libero e per lo sport.
- 3) Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo limitatamente a strutture interratoe destinate a servizi di edifici esistenti e all'ampliamento di edifici esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato.

<i>sottozona</i>	<i>usi e attività destinazioni d'uso</i>	<i>modalità di intervento interventi</i>	<i>condizioni di intervento strumenti attuativi</i>
PRG	PRG	PRG	PRG
Eg3 Eg5 Eg6 Eg10	b1 b3 ⁽²⁾ b5 ⁽²⁾ b7 b9 b13 b24 ⁽⁴⁾ b25	Art. 8 comma 1: a) : 1-2-3-4-6 b) :1 ⁽³⁾ c) d) :1	Ce dia
Eg11 Eg13	d1 ⁽¹⁾ m5 n4	Art. 8 comma 1: a): 1- 2- 3- 4 b): 1 c) d):1 ⁽¹⁾	Ce dia

117 Per la definizione di pubblico interesse DGR 4243/2006